



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA "PARCO DEL MERCATO" PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO ED EVENTUALE DEHORS DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 08/01/2015

Rende Noto

Che è indetta procedura aperta per l'assegnazione della concessione di un'area pubblica ai fini della realizzazione di un chiosco bar per la somministrazione di alimenti e bevande.

1 - Ente concedente

Comune di Brusaporto, p.zza V. Veneto, 1, 24060 Brusaporto; P. IVA ; tel. [0356667716](tel:0356667716); sito internet www.comune.brusaporto.bg.it - PEC: comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it

2 - Responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio. Per informazioni e modulistica relativa al bando sarà possibile rivolgersi all'Arch. Antonio Brevi, reperibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Brusaporto p.zza V. Veneto, 1, orario - mercoledì - giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12:30, recapiti: telefono [0356667716](tel:0356667716).

3 - Atti di gara

Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito internet del comune alla sezione "Bandi o gara".

4 - Oggetto del bando

Il presente bando ha per oggetto la concessione di area pubblica per la realizzazione e la gestione di un chiosco con eventuale dehors per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed attività normalmente connesse nella porzione di area di proprietà comunale situata in Brusaporto, area Parco Mercato, identificata catastalmente al fg 9 mapp.li 2187 e 2195 meglio descritta nella planimetria allegata, salvo ubicazione diversa proposta dall'interessato che l'Amministrazione si riserva di accettare.

5 - Durata

La Concessione ha la durata di anni 10 (dieci) prorogabili di altri 10 decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Per ulteriori precisazioni e per le condizioni di improrogabilità si richiama il Capitolato Speciale.

6 - Obiettivi dell'amministrazione comunale

L'amministrazione comunale ha lo scopo di mantenere efficiente il parco con adeguati interventi di manutenzione del verde e dei giochi, di garantire la sorveglianza degli spazi, lo stato di conservazione e di efficienza dell'area, di motivare la frequentazione dell'ambiente.

Pertanto con la presente procedura si propone di gestire e sviluppare il Parco del mercato tramite l'installazione e la gestione di un punto di ristoro per i frequentatori del Parco, specie nella stagione estiva.



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



7 – Area oggetto della concessione

L'area oggetto della concessione è identificata come Parco del Mercato ed ha una superficie di circa 12.000 mq. – e catastalmente al fg 9 mapp.li 2187 e 2195.

L'area è accessibile da via Cà e da via Cattanea come da planimetria allegata al presente bando.

8 – Oneri a Carico del Comune

Il Comune mette a disposizione l'area denominata "Parco del Mercato" in buone condizioni generali e procederà:

1. alla realizzazione di di corrugati interrati per l'allaccio impianti elettrici, dell'acqua e del gas (si precisa che gli allacci alle utenze e gli impianti rimangono a carico dell'operatore); realizzazione condotte di scarico delle acque (si precisa che l'autorizzazione allo scarico fognario rimane a carico dell'operatore)
2. alla realizzazione della piattaforma di appoggio, solo nel caso di chiosco realizzato con struttura leggera non in muratura.
3. alla pulizia dell'area occupata dal mercato settimanale dopo lo sgombero delle bancarelle

9 – Oneri a Carico del Concessionario/gestore

Il Gestore dovrà garantire, ad esclusiva cura, a sue totali spese e con la propria organizzazione:

- la realizzazione e alla gestione di un chiosco-bar con eventuale dehors per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed attività normalmente connesse a fronte della custodia, pulizia, apertura/chiusura del parco e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle attrezzature del "Parco Mercato";
- l'apertura e chiusura del parco, gestione, sorveglianza delle aree verdi e delle attrezzature.

La gestione del chiosco-bar dovrà essere esercitata almeno da inizio aprile a fine ottobre, mentre le altre attività dovranno essere garantite per tutto l'anno.

Per ulteriori dettagli e precisazioni si richiama il capitolato speciale.

Il Concessionario/gestore è vincolato sin dalla presentazione della propria offerta alla sottoscrizione della convenzione ed agli adempimenti annessi e connessi, ivi incluso il deposito, prima della sottoscrizione della convenzione delle spese contrattuali e delle cauzioni/polizze previste nel Capitolato Speciale.

10 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara in oggetto

- imprese individuali;
- società;
- raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006;
- soggetti non ancora iscritti al Registro delle Imprese alla data della pubblicazione del bando, ma che al momento della presentazione della domanda abbiano avviato le procedure di iscrizione.

I titolari/legali rappresentanti devono essere in possesso :

a) dei requisiti morali per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 38 del D. LGS 163/2006 e s.m.i.)

b) dei requisiti morali e professionali per poter esercitare l'attività di somministrazione o, in alternativa, da un soggetto preposto all'attività commerciale che, oltre ad essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, deve dichiarare di accettare l'incarico medesimo.



11 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire la suddetta documentazione entro le **ore 12.00 del giorno 16.03.2015**, al seguente indirizzo: Comune di Brusaporto– Ufficio Protocollo – P.zza V. Veneto,1 24060 Brusaporto (BG) .

La documentazione deve essere inserita in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione esterna del mittente e la dicitura: "NON APRIRE. GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PARCO MERCATO.

Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione concedente qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente bando.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno n. 2 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: "1 - documentazione amministrativa", "2 - progetto gestionale" e" progetto architettonico".

La Busta 1 " documentazione amministrativa " dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara :

- - domanda di partecipazione alla gara ed autocertificazione dei requisiti e di accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara (Allegato 1) utilizzando preferibilmente il modello allegato – Alla dichiarazione dovrà essere allegata la carta d'identità, a pena d'esclusione.
- - capitolato speciale firmato per accettazione su ogni pagina
- - bozza convenzione firmata per accettazione su ogni pagina

La Busta 2



" Il progetto gestionale " dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara :

- - proposta gestionale descrittiva delle attività da svolgere nell'area;
- - orari di apertura e chiusura del Bar;

" Il progetto architettonico " dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara :

1. relazione tecnica descrittiva in cartelle formato A4 ;
2. planimetria generale con inquadramento dell'area di intervento ;
3. pianta, sezioni e prospetti in scala 1/100 del chiosco ;
4. particolari costruttivi ;
5. fotorender ;
6. relazione tecnica specialistica dei materiali utilizzati in progetto ;
7. cronoprogramma (tempi di esecuzione dell'opera) ;

Per il PROGETTO DEL CHIOSCO dovrà essere redatto un disegno tecnico che evidenzi le dimensioni del chiosco, l'architettura, la tipologia, i materiali usati, l'inserimento armonico nel contesto dell'area da concedersi e con le caratteristiche previste nel Capitolato Speciale



Ogni busta deve essere debitamente chiusa e sigillata con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmata con l'indicazione, all'esterno, della dicitura relativa all'offerta e del mittente.

12 - Criteri di valutazione del progetto operativo max punteggio 100 così definito:

1. Per i soggetti partecipanti residenti o Società aventi sede a Brusaporto: 5 punti

2. Qualità della proposta gestionale descrittiva (massimo di 35 punti).

Per qualità della proposta gestionale si intende:

- precedenti esperienze di gestione (massimo punti 10)
- attività di promozione e comunicazione (massimo punti 25) ;

3. Qualità della proposta architettonica del chiosco e di riqualificazione del parco (massimo di 45 punti).

Per qualità architettonica si intende:

- il progetto del chiosco (che dovrà essere presentato secondo le modalità di cui all'art. 11) (massimo punti 25) ; Costituirà preferenza: l'inserimento della struttura e la sua interazione e comunicazione con lo spazio verde circostante intendendo preferibili ad esempio spazi di socializzazione il minor impatto architettonico (fino a 5 punti) , Wi-Fi zone (fino a 3 punti), illuminazione a led chiosco (fino a 3 punti), illuminazione a led parco (fino a 4 punti) realizzazione di impianto di alimentazione corrente alle piazzole per gli ambulanti del mercato settimanale (fino a 10 punti) ,ecc.
- classificazione energetica della struttura (massimo punti 20) ; Costituiranno preferenza gli impianti con minor impatto ambientale e minor consumi in senso assoluto, l'impiego di fonti energetiche alternative, fotovoltaico (fino a 5 punti), solare termico (fino a 5 punti), il recupero delle acque di scarico (fino a 5 punti), nonché la classe energetica stimata dell'edificio/struttura (fino a 5 punti);

4. Tempo: orario di apertura e chiusura (massimo punti 15)

Il concorrente dovrà indicare i giorni con gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio (un punto in meno per ogni ora in meno, fino a un max di punti 15)

13 - Data e modalità di espletamento della gara - comunicazioni

L'apertura dei plichi avrà luogo il **giorno 18.03.2015 alle ore 9:00** in Brusaporto, nella sede municipale di P.zza V. Veneto,1 presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio – Piano Primo.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante l'indirizzo PEC riportato nella domanda/dichiarazione (allegato 1), senza che gli stessi possano avere pretesa alcuna al riguardo.

La commissione procederà in seduta pubblica a verificare la regolarità della domanda e dell'autocertificazioni.

La valutazione del progetto gestionale ed architettonico seguirà in seduta non pubblica.

La seduta sarà riaperta al pubblico dopo la suddetta valutazione progettuale, ciò anche in data diversa che verrà comunicata in sede di apertura della documentazione amministrativa.



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



14 - Norme finali

La presente procedura è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 163/2006, dai regolamenti comunali vigenti, nonché dal Decreto Legislativo 59/2010 (art. 71) e Decreto Legislativo n. 159/2011 (art. 67 – codice antimafia).

La presentazione della proposta non vincola il Comune di Brusaporto, neppure sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, il quale potrà decidere di realizzare diversamente l'intervento, come pure di non realizzarlo nel caso in cui nessuna proposta sia ritenuta adeguata.

Il Comune si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi fase la procedura, senza che i candidati possano pretendere alcunché, a qualsiasi titolo. In ogni caso, trattandosi di valutazione amministrativa discrezionale, il mancato accoglimento delle proposte non potrà dare luogo nei confronti dell'Amministrazione a richieste di compensi, indennizzi o rimborsi di sorta.

A seguito della presentazione delle offerte, l'Amministrazione procederà con la nomina della Commissione per la valutazione degli atti depositati;

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di apportare modifiche alle proposte pervenute.

Per quanto qui non espressamente previsto vale la disciplina urbanistico-ambientale vigente, ivi compreso il P.G.T. del Comune

L'Amministrazione effettuerà le necessarie verifiche sulla documentazione depositata, ivi incluse le dichiarazioni rese.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo al Capitolato Speciale ed agli altri documenti del bando, oltre alle Leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste, all' Ufficio Tecnico – Comune di Brusaporto tel. [035-6667716](tel:035-6667716) – arch. Brevi, Responsabile del procedimento.

15 - Contenziosi

Il Foro competente, in via esclusiva, con riguardo all'interpretazione, esecuzione, inadempimento della Convenzione resta individuato ex lege nel T.A.R. della Lombardia -Sezione Distaccata di Brescia- territorialmente competente”

16 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e all'eventuale conseguente rapporto di concessione, sarà effettuato sia in forma cartacea che con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comprenderà le operazioni previste dall'art. 4 comma 1, lett. a) del D.Lgs.196/2003, sarà effettuato nel rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie e nei limiti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario e indispensabile per l'ammissione al concorso. I dati potranno essere diffusi e comunicati a terzi, nei limiti necessari a garantire l'imparzialità e la trasparenza della procedura, nel rispetto dei principi di necessità e non eccedenza. Chi ne ha interesse può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati, con le modalità e termini previsti dal Codice per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dati è il Comune di Brusaporto; responsabile del trattamento e del procedimento è il sottoscritto.



COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO



Si allegano:

- Planimetria
- Modello di richiesta e dichiarazioni (Allegato 1)
- Capitolato Speciale
- Bozza Convenzione

Brusaporto , 13.02.2015

Prot. 1064

Il Responsabile del Settore

Arch Antonio Brevi



Allegato 1 al bando di gara

Al Comune di Brusaporto
Piazza Vittorio Veneto n. 1
24060 Brusaporto

OGGETTO: GARA PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA "PARCO DEL MERCATO" PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO ED EVENTUALE DEHORS DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

**ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

IL SOTTOSCRITTO

NATO IL A

RESIDENTE IN

VIA

DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA N°TELEFONO

.....CELL..... P. IVA / C.F.

.....

- I **PERSONA FISICA**
- I **TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE:**
CON SEDE LEGALE IN VIA
..... E SEDE OPERATIVA IN
VIA.....
- I **LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC.**
CON SEDE LEGALE IN
VIA E SEDE OPERATIVA IN
..... VIA.....

(barrare la casella che interessa)

Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

FA ISTANZA

di ammissione alla gara di cui all'oggetto

- SINGOLARMENTE**
- IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO**
 - IN QUALITA' DI **CAPOGRUPPO**
 - IN QUALITA' DI **MANDANTE**

(barrare le caselle che interessano)

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel bando di gara, nel capitolato speciale e nella bozza di convenzione, relativi alla concessione di cui all'oggetto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dalla concessione stessa e di avere, in caso di aggiudicazione, la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della concessione nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso e le eventuali autorizzazioni richieste ai sensi di legge, nonché di ritenere l'operazione remunerativa;
- di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l'area si trova e di ogni altra condizione che può aver influito nella determinazione dell'offerta, liberando l'Ente appaltante da ogni onere e responsabilità anche future;
- che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- a) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(barrare la/e dicitura/e che NON interessano)

che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ o analogo registro professionale dello Stato di _____ appartenenza, al seguente n° di iscrizione _____, con la seguente forma giuridica _____ e di avere il seguente oggetto sociale o attività _____

Nota : L'oggetto sociale o l'attività devono essere pertinenti alla tipologia della concessione di cui trattasi.

(questa dichiarazione deve essere presentata nel caso in cui il concorrente sia iscritto nel registro suddetto).

in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'oggetto sociale o l'attività devono essere pertinenti alla parte, nell'ambito della concessione di cui trattasi, che sarà eseguita dalla singola ditta all'interno del Raggruppamento;

- che il concorrente è in possesso dei requisiti morali per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti nell' art. 38 del D. LGS 163/2006 e s.m.i.:
- che il concorrente è in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 59/2010 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 e s.m.i. (codice antimafia);
- che il concorrente è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art.71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010
 - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - aver, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla data del bando di gara, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla data del bando di gara, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se

trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

essere stato iscritto al REC di cui alla L. 426/71 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a) b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/858 presso la CCIAA di _____ n. _____ in data _____;

(barrare la/e casella/e che interessano)

• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e di non avere avuto contenziosi e di non avere contenziosi in corso con il Comune di Brusaporto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

• che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi versamenti:

INAIL: codice ditta n°..... sede competen te

INPS: matricola azienda n°..... sede competen te

ALTRO ENTE: _____ matricola n. sede competente

di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;

ovvero

di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;

ovvero

di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 18.01.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della legge n. 68/1999; (barrare la/e dicitura/e che NON interessa/no)

• di rispettare all'interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

• i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:

a il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:

.....
.....

b i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:

.....
.....

c i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:

.....
.....

d gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi o enti:

.....

-
- di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante posta elettronica all'indirizzo nella prima pagina dell'istanza di ammissione alla gara le comunicazioni inerenti la procedura di cui all'oggetto, comprese le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
 - Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell'apposito albo;
 - Per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006: di concorrere per i seguenti consorziati.....
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)

.....
luogo e data

.....
firma

Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore. In alternativa è ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.



COMUNE DI BRUSAPORTO
Provincia di Bergamo



CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA "PARCO DEL MERCATO" PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO ED EVENTUALE DEHORS DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione.

1. Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione per anni 10, di un'area comunale di circa mq. 12.000,00= situata in Brusaporto, area Parco Mercato, identificata catastalmente al fg 9 mapp.li 2187 e 2195, accessibile da via Cà e da via Cattanea; per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar con eventuale dehors per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed attività normalmente connesse a fronte della custodia, pulizia, apertura/chiusura del parco e manutenzione ordinaria e straordinaria del "Parco Mercato".

2. L'attività di apertura e chiusura del parco, di pulizia e manutenzione dovrà essere garantita per tutto l'anno, mentre la gestione del chiosco-bar dovrà essere esercitata almeno da inizio aprile a fine ottobre.

Art. 2 - Decorrenza - durata della concessione - condizioni di improrogabilità e divieti di cessione/sublocazione

La concessione avrà durata di anni 10 (dieci), decorrente dalla data di stipula del contratto;

La concessione potrà essere prorogata al massimo per una volta sola e per un periodo di 10 (dieci) anni, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dovrà inoltrare istanza di proroga almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto di concessione;

Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto di Convenzione;

Non configurandosi la concessione di area pubblica come affitto dei beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco-bar, la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale.

CONDIZIONI DI IMPROROGABILITÀ

L'Amministrazione comunale si riserva di non concedere la proroga per il successivo decennio qualora nel corso del primo periodo di concessione, il concessionario medesimo si renda inadempiente in relazione agli obblighi fondamentali contenuti nel presente accordo come segue:

- lamentati disservizi in relazione al mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura del parco, qualora questi siano in n. 2 annuo;

- scarsa, cattiva od omessa manutenzione dell'area oggetto della presente concessione (n. 2 segnalazioni scritte);

- esercizio di attività di qualsivoglia genere in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o illecite e/o illegali;


Nell'ipotesi di mancata proroga, che verrà comunicata al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza medesima, il concessionario dovrà lasciare liberi i beni da cose e/o persone, entro la data di scadenza del contratto. Inoltre, quest'ultimo, nulla potrà vantare a titolo di risarcimento del danno patito, penale per recesso anticipato e/o in relazione a qualsivoglia indennizzo per le opere concretamente realizzate, che potranno essere gratuitamente acquisite al patrimonio comunale oppure demolite a cura e spese del concessionario.

DIVIETO DI CESSIONE/SUBLOCAZIONE E ALTRO



COMUNE DI BRUSAPORTO

Provincia di Bergamo



La concessione non è cedibile se non previo assenso dell'Amministrazione.

Il concessionario senza autorizzazione dell'Amministrazione, non potrà altresì sublocare il manufatto, alienarlo né sub concedere a terzi l'espletamento del servizio di manutenzione del parco salvo con apposita ditta per la manutenzione del verde; in quest'ultimo caso, le relative spese saranno sostenute unicamente dal concessionario e nulla, nemmeno quanto a qualsivoglia responsabilità, potrà essere imputato all'amministrazione che dovrà intendersi con ciò manlevata e garantita ad ogni effetto di legge dal concessionario medesimo.

Art. 3 Oneri del Comune

Il Comune mette a disposizione l'area denominata "Parco del Mercato" in buone condizioni generali e procederà:

1. alla realizzazione di corrugati interrati per l'allaccio impianti elettrici, dell'acqua e del gas (si precisa che gli allacci alle utenze e gli impianti rimangono a carico dell'operatore); realizzazione condotte di scarico delle acque (si precisa che l'autorizzazione allo scarico fognario rimane a carico dell'operatore)
2. alla realizzazione della piattaforma di appoggio, nel caso di chiosco realizzato con struttura leggera non in muratura;
3. alla pulizia dell'area occupata dal mercato settimanale dopo lo sgombero delle bancarelle

Art. 4 Oneri del gestore/concessionario

Il concessionario dovrà garantire, a propria cura, a sue spese e con la propria organizzazione, quanto segue:

- alla richiesta ed all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie all'installazione e gestione del chiosco-bar (permesso di costruire o simile, accatastamento, agibilità, ecc., nonché quelle necessarie all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande),
- alla realizzazione del chiosco-bar ed eventuale dehors, avente le dimensioni e le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo del presente capitolato e come proposto in sede di deposito dell'offerta, così come approvato con il permesso di costruire,
- alla realizzazione degli allacci (idrico-elettrico-telefonico ecc.. e all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nonché quant'altro necessario al buon funzionamento della struttura),
- alla sistemazione dell'area interessata dall'attività di che trattasi, al posizionamento di elementi di arredo (tavolini, sedute, cestini, illuminazione ed eventuali altri giochi),
- all'attivazione/intestazione delle utenze ed al pagamento dei relativi consumi,
- al pagamento delle imposte dirette ed indirette, tributi, tasse e tariffe previste per legge,
- a garantire l'apertura del chiosco almeno per il periodo da inizio aprile a fine ottobre. Per lo svolgimento delle attività, per ulteriori precisazioni e per divieti si rimanda al successivo articolo del presente capitolato,
- a garantire, negli orari di apertura del chiosco, la fruizione dei servizi igienici al pubblico anche senza l'obbligo di consumazione, con fornitura dei materiali igienici di consumo degli stessi,
- a garantire l'apertura/chiusura, del "Parco Mercato" per tutto il periodo dell'anno,
- a garantire la custodia, gestione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area affidata in concessione, così come meglio definiti nel successivo articolo "Manutenzione dell'area del Chiosco" in modo tale da garantire il mantenimento dell'area data in concessione in perfetto stato di conservazione ed efficienza.

Art. 5 - Obblighi del gestore/concessionario.

Il Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, avrà l'obbligo di:

- a. Possedere i requisiti morali per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e mantenere tali requisiti per tutta la durata della concessione.



COMUNE DI BRUSAPORTO

Provincia di Bergamo



b. Possedere e mantenere le necessarie autorizzazioni per esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle disposizioni comunali vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali

c. Ripristinare, a fine concessione, lo stato attuale dei luoghi a suo totale carico o in alternativa, se l'Amministrazione è interessata, a cedere gratuitamente al Comune, al termine della concessione, il manufatto realizzato in buono stato di conservazione generale. In questa seconda ipotesi il manufatto entrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. In nessun caso nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario.

Art.6 - Destinazione dell'area e del chiosco-bar.

Il chiosco-bar insistente sulla stessa dovrà essere destinato esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il concessionario dovrà esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia di pubblici esercizi con somministrazione alimenti e bevande.

L'area in concessione dovrà avere finalità ludiche; ogni manifestazione che l'operatore intenderà svolgere sull'area, dovrà avere il preventivo assenso dell'amministrazione ed essere in regola con le prescritte autorizzazioni

Art. 7 Caratteristiche del Chiosco e dell'eventuale dehors

Il realizzando chiosco ed il dehors dovranno rispettare i seguenti requisiti, risultanti dal progetto da allegare alla domanda :

- possedere requisiti ecocompatibili ed ogni altro metodo per rendere la struttura a minore impatto possibile verso l'ambiente.

- Dimensioni in pianta di superficie massima: per il chiosco mq 50 compreso i servizi igienici (di cui almeno uno accessibile alle persone diversamente abili accessibile dall'esterno); per eventuale dehors, mq 40; altezza massima di metri 3.50;

- Prospetto principale d'ingresso orientato verso il parco;

- Organizzazione dello spazio interno: zona bancone bar, servizi igienici, deposito ecc... .

La struttura dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche estetico-ambientale;

I tavoli, sedute e altro arredo dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza;

L'eventuale de hors deve possedere la caratteristica di amovibilità ed essere aperto. La sua chiusura, anche con serramenti scorrevoli, non potrà essere superiore a mesi 4 (quattro) e solo nel periodo invernale.

Si precisa inoltre che

1. La tipologia, le caratteristiche e le dimensioni dello stesso, devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene, ambiente e sicurezza.

2. Il chiosco dovrà essere provvisto di almeno n. 1 servizio igienico connesso alla struttura, aperto al pubblico; quest'ultimo dovrà essere reso disponibile ai fruitori dell'area verde, appositamente segnalato e accessibile dall'esterno anche da persona con disabilità.


3. La manutenzione, la pulizia, l'apertura e la chiusura del servizio igienico aperto al pubblico ed ai fruitori dell'area verde sono a carico del Concessionario e deve essere garantita per tutto l'anno.

4. I costi di realizzazione di chiosco e dehors, dei relativi allestimenti, le spese tecniche e allacciamenti sono a carico del concessionario, nonché al pagamento di eventuali tributi e corrispettivi per raccolta rifiuti, imposte dirette ed indirette per l'esercizio di vendita.

5. Gli allacci alle reti di servizi (quali energia elettrica, gas, linea telefonica ecc.,) se necessari ed autorizzati, devono essere realizzati con stesura di cavi e tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista.



COMUNE DI BRUSAPORTO
Provincia di Bergamo



Art. 8 – Adempimenti e tempi di realizzazione del chiosco-bar.

1. La realizzazione del chiosco è subordinata al rilascio di permesso di costruire e deve avvenire nel più assoluto rispetto:
 - delle indicazioni contenute nella documentazione di gara;
 - del progetto presentato in sede di selezione ed approvato dall'Amministrazione;
 - di eventuali ulteriori motivate indicazioni impartite dai Settori competenti;
 - delle prescrizioni dei Regolamenti vigenti.
2. Il concessionario dell'area per la realizzazione del chiosco dovrà presentare domanda **di permesso di costruire** presso il Settore competente entro il termine di **30 (trenta) gg.** dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione. I lavori dovranno terminare entro il mese di marzo del 2016 ; l'attività dovrà essere **avviata** entro **30 (trenta) gg.** dalla data di fine lavori.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto 2, prorogabile unicamente per gravi e documentati motivi, comporterà la **decadenza** automatica dall'assegnazione .
4. In caso di mancato rispetto dei termini sopra previsti l'Amministrazione si riserva di far subentrare un nuovo aggiudicatario in ordine di graduatoria.
5. Il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato ai pareri di eventuali enti competenti. Pertanto l'aggiudicazione dell'area non costituisce autorizzazione, concessione e/o permesso di costruire e il suo eventuale mancato rilascio non consentirà diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Prima dell'avvio dell'attività il concessionario dovrà essere già in possesso di regolare autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 6/2010;

Art. 9 – Manutenzione dell'area denominata “PARCO MERCATO” e del chiosco-bar.

Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell'area concessa e del **chiosco-bar** garantendo il buono stato di conservazione, eseguendo, a propria cura e spese per tutta la durata della concessione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie, ed in particolare tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti.

9.1 - APERTURA AL PUBBLICO DEL CHIOSCO

Dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni sugli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, salvo deroga motivata con ordinanza del Sindaco.

Deve comunque essere garantito il periodo di apertura da aprile a fine ottobre con almeno un orario minimo di apertura giornaliera dalle 14,00 alle 19,00

9.2 - APERTURA AL PUBBLICO DEL PARCO MERCATO - FRUIZIONE DEI SERVIZI - MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE – GESTIONE E PULIZIA:

Dovrà essere garantita per tutto l'anno, la fruizione al pubblico del Parco Mercato alla cittadinanza.


Pertanto si dovrà:

- a. Garantire al pubblico, per tutto l'anno, la fruizione dell'area mediante apertura e chiusura del parco Mercato dalle ore 8,00 alle ore 22,00 da aprile a settembre e dalle ore 8,00 alle ore 17,00 da ottobre a marzo.
- b. Dovrà essere eseguita almeno la seguente manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del parco e delle sue attrezzature, al fine di garantire la pulizia ed il mantenimento dell'area oggetto di concessione in perfetto stato di conservazione ed efficienza e precisamente:



COMUNE DI BRUSAPORTO

Provincia di Bergamo



1. Provvedere alla cura del verde esistente attraverso: la necessaria inaffiatura; la potatura annuale delle siepi e cespugli, nonché delle alberature ogni qualvolta sia necessario; lo sfalcio dell'erba almeno 8 volte l'anno, secondo le normali regole del giardinaggio con calendario da concordare con l'Amministrazione comunale.
2. Garantire la pulizia di tutta l'area denominata "Parco Mercato" e provvedere allo svuotamento periodico dei cestini portarifiuti almeno due volte la settimana ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell'area interessata ;
3. Procedere con regolari interventi di derattizzazione (8 volte l'anno) , trattamenti adulticidi e larvicidi (6 volte l'anno) e antiparassitari (almeno una volta l'anno);
4. Garantire la custodia e la sorveglianza dei beni comunali esistenti durante l'orario di apertura del pubblico esercizio.
5. Garantire la fruizione dei servizi igienici al pubblico anche senza l'obbligo di consumazione, con fornitura dei materiali igienici di consumo degli stessi;
6. manutenzione ordinaria, straordinaria mediante verniciatura annuale delle panchine, delle staccionate e dei giochi.
7. sorveglianza dell'area affidata in concessione, durante gli orari di apertura del chiosco

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

1. Il concessionario non potrà mutare l'uso del chiosco-bar insistente sull'area né utilizzare l'area con scopi diversi da parco ludico, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale (anche per le manifestazioni /eventi di aggregazione che lo stesso intenderà svolgere); non potrà inoltre trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l'autorizzazione del Comune;
2. Gravi inadempienze (mancata manutenzione ordinaria, straordinaria, la mancata gestione, pulizia, custodia, apertura/chiusura Parco Mercato o del chiosco), anche parziali, genereranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni con escussione della polizza fideiussoria depositata a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contrattuali;
3. Il mancato esercizio, anche parziale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, produrrà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento danni, salvo sia intercorso giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario.

Art. 11 – Canone

In luogo del canone annuo di concessione il concessionario si impegna a svolgere le attività di gestione, apertura/chiusura parco, manutenzione ordinaria – straordinaria di gestione, sorveglianza e pulizia del parco meglio definiti nel precedente articolo "Manutenzione dell'area Parco Mercato e del chiosco-bar."

Art. 12 Penali

Qualora il Concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, per quanto riguarda quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dell'area affidata in concessione, all'apertura, alla pulizia ed alla manutenzione del servizio igienico aperto al pubblico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a diffidare il Concessionario stesso, affinché rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento dell'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempienza e/o all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 500,00 ad un



COMUNE DI BRUSAPORTO

Provincia di Bergamo



massimo di € 2.000,00. E' espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio. L'Amministrazione Comunale, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto. Inoltre, l'Amministrazione ha facoltà di sostituirsi al Concessionario nella esecuzione dei lavori ordinati a tutela della conservazione e della viabilità dell'area, a spesa totale del Concessionario salvo le sanzioni di legge in caso di rifiuto, anche con l'escussione della polizza fideiussoria.

Art. 13 – Responsabilità del gestore/concessionario.

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza o cattiva manutenzione della cosa concessa;
2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche;
3. Il concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell'attività per un massimale pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00), come meglio definita nel successivo articolo "cauzioni" del presente capitolato.

Art. 14– Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni.

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar dovrà essere esercitata almeno per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, a pena di risoluzione della concessione, come disposto dal precedente art. 9.1 e art. 10.
2. Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e fiscale.
3. Il concessionario si impegna a rispettare le norme previste dalla raccolta differenziata e a curare che lo smaltimento dell'immondizia avvenga correttamente e si dovrà altresì adoperare per smaltire i rifiuti in maniera da ridurre il più possibile l'impatto ambientale.
4. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente Amministrazione Comunale;
5. Lo stesso dovrà concordare con l'Amministrazione il calendario degli eventi organizzati sull'area. Restano a cura e spese del concessionario il successivo conseguimento delle necessarie abilitazioni/autorizzazioni ad esercitare ogni altra attività nell'area oggetto di concessione (ad esempio attività di pubblico spettacolo/trattenimento, giochi gonfiabili, ecc..)

DIVIETI

Il concessionario con la stipula del contratto ha inoltre l'assoluto divieto assoluto di posizionare all'interno o all'esterno del chiosco bar slot macchine, macchinette per il gioco d'azzardo di qualsiasi genere, tipo e natura, e di collocare forme pubblicitarie di qualsiasi tipo per soggetti terzi.



COMUNE DI BRUSAPORTO

Provincia di Bergamo



La concessione non è cedibile se non previo assenso del concedente; nel caso di sub locazione o alienazione colui che subentra deve dichiarare in atto che recepisce e si impegna a rispettare tutte le condizioni di cui al presente Capitolato e ai contenuti convenzionali, subentrando anche nel deposito delle garanzie fidejussorie.

Art. 15 – Ispezione del chiosco-bar.

Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione del chiosco-bar e dell'area data in concessione, senza preavviso al concessionario.

Art. 16 – Garanzie

Cauzione

1. A garanzia degli impegni assunti il concessionario presta apposita garanzia fideiussoria dell'importo di € 20.000,00= (ventimila euro).
2. La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi;
3. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo;
4. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;
5. Il concessionario, pena la decadenza della concessione, dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione.

Polizza Fideiussoria

Dovrà essere depositata una Polizza RCT con massimale di € 1.000.000,00, che deve prevedere le seguenti estensioni:

- esercizio e/o gestione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto;
- RC verso terzi che comprenda anche i rischi derivanti da conduzione e gestione del fabbricato, attrezzature ed impianti;
- l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso causato da persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
- per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell'attività

Si precisa inoltre che

Sia la cauzione che la polizza fideiussoria, redatte degli importi sopra menzionati costituite presso agenzia assicurativa o bancaria dovranno riportare tra l'altro le seguenti prescrizioni:



COMUNE DI BRUSAPORTO

Provincia di Bergamo



- La presente cauzione/fideiussione sarà valida ed operante fino a quando il Comune, controllate che siano rispettate le obbligazioni contratte, ne autorizzerà lo svincolo, deve pertanto intendersi rinnovata tacitamente di anno in anno, sino allo svincolo.
- Il mancato pagamento dei ratei e/o dei supplementi di premio non sarà in nessun caso opposto a codesto Comune.
- Il Foro competente è quello di Bergamo.

Art. 17 – Riconsegna dell'area ed eventuale consegna del chiosco-bar.

Il concessionario si impegna, a fine concessione, a sue spese, a riconsegnare l'area concessa ripristinando lo stato attuale dei luoghi o in alternativa, se l'Amministrazione è interessata, a cedere gratuitamente al Comune, il manufatto realizzato in buono stato di conservazione generale.

In questa seconda ipotesi il manufatto entrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. In nessun caso nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario.

Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l'obbligo della riconsegna dell'area concessa e del ripristino a sue spese o in alternativa, se l'Amministrazione è interessata, alla cessione gratuita al Comune del chiosco-bar ed eventuali altre strutture ivi realizzate anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza pattuita.


In caso di mancato ripristino dei luoghi, dopo semplice richiesta scritta all'interessato, si provvederà a spese del concessionario mediante escussione della cauzione, addebitando eventuali superiori spese al concessionario stesso.

Il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale, ovvero entro la data di recesso comunicata dal concessionario potrà riservarsi la facoltà di valutare l'opportunità o meno di mantenere il manufatto, con successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Art. 18 Revoca e Recesso


1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempimento rispetto agli impegni assunti e specificatamente, in caso di:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) omessa manutenzione o uso improprio dell'area concessa con 2 richiami scritti da parte del Comune;
- c) degrado della struttura realizzata e dell'area con 2 richiami scritti da parte del Comune;
- d) omessa manutenzione e gestione del servizio igienico aperto al pubblico e mancata messa a disposizione del servizio igienico ai fruitori dell'area verde, con 2 richiami scritti da parte del Comune;
- e) modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- f) mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle tariffe/imposte/tasse dovute;
- g) mancato rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, previste per i dipendenti inclusa la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
- h) mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del parco, o del periodo di apertura del chiosco;
- i) perdita dei requisiti richiesti;



COMUNE DI BRUSAPORTO

Provincia di Bergamo



- j) provvedimenti ai sensi dell'art. 54 del T.u.e.l. a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana;
- k) mancato reintegro della garanzia fideiussoria.

2. La revoca per le cause elencate al precedente punto 1), avverrà attraverso preavviso di almeno 3 mesi, salvo norme vigenti che ne riducono i tempi, da comunicarsi a PEC (posta elettronica certificata del concessionario) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

4. Il recesso dalla convenzione e la revoca della concessione comportano la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino che verranno comunicati al Concessionario dall'Amministrazione Comunale previo sopralluogo congiunto; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. Quanto sopra salvo la manifestata volontà dell'Amministrazione comunale di acquisire gratuitamente il chiosco al patrimonio comunale.

5. Decorso il termine fissato per la rimozione del chiosco e per il ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri qualora il concessionario stesso non abbia provveduto nei termini previsti.

6. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.

Art. 19 – Spese

Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, luce, gas, tariffa rifiuti, ecc. nessuna esclusa) sia l'attivazione/intestazione delle stesse, imposte, tasse inerenti l'attività.

Sono altresì a suo carico tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione ivi compresi bolli, diritti di segreteria e di rogito e le spese di registrazione.

Art. 20 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bergamo.

Il concessionario/gestore

Il responsabile del Settore III – Arch. Brevi Antonio

Allegato alla delibera di Giunta N. 2 del 08.01.2015

CONTRATTO/CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA "PARCO DEL MERCATO" PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO ED EVENTUALE DEHORS DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____ (___/___/20___), avanti al sottoscritto Segretario Comunale, in veste di ufficiale rogante, dottor. Rosario Bua

si sono costituiti i Signori:

- **Arch. Antonio Brevi**, nato a Seriate il 1° maggio 1964, il quale interviene e agisce in nome e per conto del Comune di Brusaporto, cod. fisc. 00720160167, in qualità di Responsabile del Settore III, autorizzato con Decreto sindacale del 05.01.2015 comunale nr. 3/2015 in che nel prosieguo verrà di seguito chiamato "Comune di Brusaporto

E

- Il/La sig./sig.ra....., nato/a a..... il..... che interviene non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione..... con sede in....., Via.....n....., partita I.V.A.....; codice fiscale....., soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente gestore o concessionario;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2015 si è approvato il Bando pubblico per l'installazione e la gestione di un chiosco con eventuale dehors per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed attività normalmente connesse nella porzione di area di proprietà comunale situata in Brusaporto, area Parco Mercato identificata catastalmente al fg 9 mapp.li 2187 e 2195;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il contratto ha per oggetto la Concessione dell'area comunale di circa mq. 12.000,00= situata Brusaporto, area Parco Mercato, identificata catastalmente al fg 9 mapp.li 2187 e 2195, accessibile da via Cà e da via Cattanea per la realizzazione e la gestione di un chiosco con eventuale dehors per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed attività normalmente connesse a fronte delle opere di gestione, pulizia, apertura/chiusura e manutenzione all'area pubblica denominata "Parco Mercato";

Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione quanto stabilito dalla documentazione allegata all'avviso pubblico, dal Capitolato Speciale e nel progetto presentato in sede di gara ed approvato.

Art. 2 Durata

La Concessione ha la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

La concessione potrà essere prorogata al massimo per una volta sola e per un periodo di 10 (dieci) anni, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, e su istanza di proroga inoltrata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto di concessione, così come meglio definite nel Capitolato Speciale al quale si fa espressamente richiamo anche per le condizioni di improrogabilità.

Art. 3 Oneri del Gestore/concessionario

Il Comune mette a disposizione l'area denominata "Parco del Mercato" in buone condizioni generali mentre il concessionario dovrà garantire, ad esclusiva cura, a sue totali spese e con la propria organizzazione:

- La realizzazione e la gestione di un chiosco-bar con eventuale dehors;

- L' esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed attività normalmente connesse a fronte della custodia, pulizia, apertura/chiusura del parco e manutenzione ordinaria e straordinaria del "Parco Mercato".
- L'attività di apertura e chiusura del parco, di gestione, di sorveglianza, di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle attrezzature del "Parco Mercato". Al fine di garantire la pulizia ed il mantenimento dell'area oggetto di concessione in perfetto stato di conservazione ed efficienza, tali attività dovranno essere garantite per tutto l'anno, mentre la gestione del chiosco-bar dovrà essere esercitata almeno da inizio aprile a fine ottobre.

Per ulteriori dettagli e precisazioni si richiama il capitolato speciale, che si intende qui integralmente riportato

Art. 4 Uso dello spazio bar-dehors

Il Gestore/concessionario potrà usare lo spazio riservato per il bar nel chiosco esclusivamente per le finalità previste nel capitolato in accordo con l'Amministrazione comunale. Il concessionario dichiara di conoscere che nel chiosco in parola ha l'assoluto divieto assoluto di posizionare all'interno o all'esterno slot macchine, macchinette per il gioco d'azzardo di qualsiasi genere, tipo e natura, e di collocare forme pubblicitarie di qualsiasi tipo per soggetti terzi.

Art. 5 Introiti per il Gestore/concessionario

Al Gestore/concessionario è riconosciuto il diritto ad introitare l'incasso del bar/caffetteria. I prezzi saranno stabiliti dal Gestore/concessionario in base al più generale andamento dei prezzi di mercato. Il listino dei prodotti in vendita dovrà essere esposto in modo ben visibile nel locale bar.

Art. 6 Canone a carico del gestore/concessionario

In luogo del canone al gestore/concessionario verranno richieste le opere di gestione –custodia/sorveglianza, pulizia, apertura e chiusura parco e manutenzione ordinaria e straordinaria previste nel Capitolato Speciale, nonché l'organizzazione delle manifestazioni ricettive indicate nella domanda di partecipazione del bando.

Art. 7 Garanzie per il Comune

1. A garanzia degli impegni assunti il gestore/concessionario presta apposita garanzia fideiussoria mediante polizza n. _____ rilasciata da _____ per l'importo di €. 20.000,00=, che dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale.

2. E' stata altresì depositata una Polizza RCT n. _____ rilasciata da _____ con massimale di € 1.000.000,00, che deve prevedere le seguenti estensioni:

- esercizio e/o gestione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto;
- RC verso terzi che comprenda anche i rischi derivanti da conduzione e gestione del fabbricato, attrezzature ed impianti;
- l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso causato da persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge;

Art. 8 Responsabilità del Gestore/concessionario

Il Gestore/concessionario dovrà rispettare le vigenti normative urbanistico-edilizie ivi inclusi i dovuti titoli edilizi per la realizzazione e l'utilizzo del chiosco e del relativo dehors.

Dovrà inoltre conseguire le necessarie abilitazioni/autorizzazioni allo svolgimento dell'attività ivi incluse eventuali autorizzazioni per spettacoli previste dalla normativa vigente.

Ogni responsabilità derivante dalla gestione e manutenzione sarà a completo carico del Gestore/concessionario – anche per il rispetto della vigente normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e successive modifiche) -, esonerando allo scopo l'Amministrazione comunale.

Il gestore/concessionario è responsabile di tutte le conseguenze a persone e cose dovute a cattiva manutenzione dell'area a lui affidata.

Il gestore/concessionario è obbligato, nei confronti dei propri dipendenti, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali di lavoro per il settore di attività e per la località, ivi inclusi gli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi e quant'altro previsto per legge.

Art. 9 Divieto di cessione

La concessione non è cedibile se non previo assenso dell'Amministrazione. Il concessionario non potrà sublocare il manufatto, alienarlo né sub concedere a terzi l'espletamento del servizio di manutenzione del parco salvo con apposita ditte per la manutenzione del verde; in quest'ultimo caso, le relative spese saranno sostenute unicamente dal concessionario e nulla, nemmeno quanto a qualsivoglia responsabilità, potrà essere imputato all'amministrazione che dovrà intendersi con ciò manlevata e garantita ad ogni effetto di legge dal concessionario medesimo.

Art. 10 Penalità

Nel caso di inadempienze gravi e ripetute, l'Amministrazione comunale avrà facoltà, previa notificazione scritta al Gestore/concessionario, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporti, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno del Gestore/concessionario e salva l'applicazione delle penali previste, così come meglio definite nel Capitolato Speciale.

Art. 11 Controversie

In caso di controversia tra le parti competente è il Foro di Bergamo.

Art. 12 Oneri contrattuali e trattamento fiscale –

A carico del Gestore/concessionario saranno inoltre tutti gli oneri fiscali e amministrativi relativi a licenze e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, nonché tutte le imposte dirette ed indirette, tasse, tributi, tariffe previste per legge per lo svolgimento della attività.

Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del gestore/concessionario.

Ai sensi del DM 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta è fissata in €45,00=Le imposte di registro saranno versate in modalità telematica, mediante il Modello Unico informatico utilizzando il software UniMod. 4.3. Il Contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma SISTER.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto/convenzione non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione a tassa fissa.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

I comparenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste "nell'acquisizione digitale della firma autografa" (ai sensi dell'articolo 52 bis della legge 89/1913 modificata dal decreto legislativo 10/2010. Il sottoscritto segretario comunale dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato "portable document format" (.PDF) chiuderà il file del contratto con l'apposizione della propria firma digitale.

Il gestore/concessionario

Il responsabile del Settore III

Il Segretario Comunale